



AVV. GIULIO LEO

PEC: [giulioleo@ordineavvocatiroma.org](mailto:giulioleo@ordineavvocatiroma.org)  
e-mail: [giulioleo11@gmail.com](mailto:giulioleo11@gmail.com)  
cell. (+39) 349/1765143

AVV. VINCENZO ZECCHINO

PEC : [vincenzozecchino@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzozecchino@ordineavvocatiroma.org)  
e-mail: [vinzecchino@gmail.com](mailto:vinzecchino@gmail.com)  
cell. (+39) 333/4102395

## AVVISO

**AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA DISCO LAZIO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 1004/2022 EMESSA IN DATA 16.02.2022 DAL TAR LAZIO - SEZIONE PRIMA QUATER DI ROMA SUL RICORSO ANNOTATO AL N. REG. RIC. 11396/2021**

I sottoscritti Avv.ti Vincenzo Zecchino, Giulio Leo e Andrea Mineo, in adempimento all'ordinanza n. 1004/2022, pubblicata in data 16.02.2022, NRG 11396/2021, Sezione I quater, con cui è stata richiesta la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto

### AVVISANO quanto segue:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

TAR LAZIO, SEZ. I QUATER, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 11396/2021, ORDINANZA N. 1004/2022 PUBBLICATA IL 16.02.2022.

**2. Indicazione del nominativo di parte ricorrente e dell'amministrazioni intimare:**

- ricorrente: Dott.ssa **TABEA SEYFFARTH** (C.F. SYFTBA93M60Z112S), residente in 83059 Kolbermoor (Germania), alla via Theodor Fontane Strasse 3.

- Amministrazioni intimare:

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

– resistente –

la **REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– resistente –

la **LAZIODISCO – Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– resistente –

- Nonché contro la **Dott.ssa Alessia Di Donna**, residente in via delle Querce n. 3, 00034 – Colferro (RM),

- controinteressato –

**3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso**

Con ricorso introduttivo è stato chiesto l'annullamento previa sospensione:

VIA LUIGI LUCIANI, 1

00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA SAN TOMMASO

D'AQUINO, 47  
00136 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3728853  
FAX (+39) 06/64564197

- della Determinazione Direttoriale n. 1273 del 28.05.2020 con cui la Lazio Disco ha adottato il “Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2020/21”;
- del “Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2020/21” per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea per l’anno accademico 2020-2021 in favore degli studenti universitari;
- della Determinazione Direttoriale n. 1106 del 11.05.2021 avente ad oggetto: “*Decadenza beneficio borsa di studio - posto alloggio e contributo integrativo – Anno accademico 2020/2021 – n. 3.899 studenti – DiSCo*” con cui il medesimo Ente Regionale ha disposto l’illegittima esclusione e/o decadenza della dott.ssa Seyffarth dal beneficio dell’idoneità al contributo integrativo, per l’anno accademico 2020/2021;
- delle comunicazioni intervenute sul “Portale Studenti – Lazio Disco” con cui l’odierna ricorrente è stata informata dell’esclusione e/o decadenza dal beneficio integrativo o borsa di studio;
- della graduatoria degli studenti ammessi all’erogazione del beneficio integrativo o borsa di studio;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto e successivo, nella parte in cui lede il diritto di parte ricorrente;

nonché per l’impugnazione del parziale diniego di accesso agli atti

- relativamente all’istanza presentata in data 21.07.2021, mezzo *pec* alla LazioDisco (protocollo@pec.laziodisco.it), nella parte in cui non si provvedeva alla comunicazione del nominativo di un soggetto controinteressato richiesto, alla trasmissione dei verbali di valutazione della domanda di parte ricorrente, alla trasmissione della graduatoria degli studenti ammessi all’erogazione della borsa di studio e alla dichiarazione di eventuali somme residue come stanziare da bando.

### **SUNTO DEL RICORSO**

Con atto notificato in data 08.09.2021 l’odierna ricorrente proponeva ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato avverso gli atti indicati in precedenza (punto 3).

Al ricorso straordinario proposto dalla ricorrente seguiva atto di opposizione da parte della Ragione Lazio, rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Santo, la quale deduceva la carenza di legittimazione passiva dell’ente regionale citato e chiedeva che il ricorso fosse trasferito in sede giurisdizionale invitando parte ricorrente a costituirsi presso il competente Giudice Amministrativo. Si procedeva pertanto a proporre atto di costituzione a seguito di avversa istanza di trasposizione del ricorso straordinario.

Nell’atto introduttivo del giudizio proposto dalla ricorrente, quest’ultima, per il tramite degli Avv.ti Vincenzo Zecchino, Giulio Leo e Andrea Mineo deduceva quanto segue.

#### **In fatto**

La dott.ssa Seyffarth partecipava al bando per ottenere la borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020 risultando ammessa al relativo beneficio integrativo. Per l’anno accademico 2020/2021, pur avendo parte ricorrente trasmesso in largo anticipo tutta la documentazione

richiesta, peraltro analoga a quella presentata l'anno precedente (con le dovute attualizzazioni temporali), risultava tuttavia esclusa dall'erogazione del beneficio integrativo senza alcuna motivazione e/o senza che le fosse stato comunicato alcun provvedimento di esclusione. I requisiti di ammissione previsti dal bando per l'a.a. 2019/2020 e dal bando per l'a.a. 2020/2021 erano totalmente identici e anche le domande presentate dalla ricorrente negli aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 risultano palesemente analoghe nei contenuti, sicché si rilevava l'illegittimità dell'esclusione per l'anno 2020/2021. Per l'anno 2019/2020 parte ricorrente trasmetteva la domanda di partecipazione con tutta la documentazione richiesta da bando, senza che le venisse mai richiesta alcuna "legalizzazione e/o apostilla" di quanto allegato e le veniva concesso il beneficio ad ottenere la borsa di studio. Sulla scorta dell'esperienza dell'anno precedente in data 13.02.2021, la dott.ssa Seyffarth inviava tramite raccomandata la documentazione necessaria per la partecipazione al bando, la quale veniva acquisita al protocollo della Lazio Disco in data 16.02.2021, ben 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione. La documentazione trasmessa era praticamente analoga a quella dell'anno precedente. la domanda di partecipazione per l'a.a. 2020/2021 veniva rigettata dalla Lazio Disco con contestuale esclusione della dott.ssa Seyffarth all'ottenimento del relativo beneficio integrativo, esclusione priva di qualsivoglia motivazione. In data 25.02.2021, prima della definitiva scadenza dei termini di presentazione delle domande, parte ricorrente contattava gli uffici della Lazio Disco per il tramite del portale telematico chiedendo informazioni sullo stato della pratica. Con evidente ritardo, solo in data 11.03.2021, la Lazio Disco riscontrava la richiesta asserendo che nella documentazione prevenuta sarebbero mancanti "legalizzazione o apostilla" e che le integrazioni venivano accettate solo se pervenute entro il termine ultimo del 26 febbraio 2021. A fronte di tale situazione, in data 04.07.2021, la dott.ssa Seyffarth, per il tramite degli odierni scriventi, presentava a mezzo pec formale ricorso in via di autotutela direttamente alla Lazio Disco chiedendo di revocare in via di autotutela l'esclusione consentendo l'integrazione documentale mediante soccorso istruttorio con riconoscimento di un tempo utile per poter provvedere al reperimento della documentazione ritenuta necessaria. In data 16.07.2021, l'Amministrazione riscontrava il predetto ricorso in autotutela rigettando le richieste e ammetteva l'eccezione disposta per l'anno 2019/2020. In data 21.07.2021 veniva presentata richiesta di accesso agli atti che veniva riscontrata in maniera parziale, non fornendo tutta la documentazione richiesta dai legali della ricorrente.

### **Motivi in diritto**

**I. Sulla illegittimità del diniego amministrativo per manifesta illogicità e irragionevolezza. violazione degli art. 3, 34 e 97 Cost. Violazione della regola della trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere, violazione del principio di imparzialità. violazione del principio del legittimo affidamento. violazione del principio della certezza del diritto.**

La ricorrente presentava tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione nei termini previsti da bando. Gli atti impugnati ledono gravemente la posizione di parte ricorrente e violano il principio del legittimo affidamento. L'Amministrazione resistente, in data 11.03.2021, in via informale, comunicava a parte ricorrente che "nella comunicazione pervenuta manca legalizzazione e apostilla." Nel bando, le integrazioni sono accettate solo se pervenute entro il termine ultimo del 26 febbraio 2021". Tale mero "aspetto formale", lungi

dall'essere elevato a rango di vero e proprio requisito sostanziale all'interno del bando, è stato invece ritenuto un vero e proprio criterio valutativo, caratterizzato dall'aver un peso tale da riuscire a spostare l'equilibrio della posizione della ricorrente, alla stregua dei criteri del reddito e del merito (i quali dovrebbero rappresentare gli unici requisiti per la selezione dei candidati nelle procedure di attribuzione della borsa di studio). In altri termini, parte ricorrente, pur possedendo tutti i requisiti sostanziali previsti da bando (sia reddituali che di merito), è stata comunque esclusa dall'erogazione della borsa di studio per una semplice formalità (legalizzazione e/o apostilla) che non può in alcun modo inficiare e/o modificare l'effettiva esistenza dei requisiti sostanziali posseduti dalla candidata. Peraltro, l'effettivo possesso dei requisiti di parte ricorrente è stato incontestabilmente riconosciuto per l'anno accademico 2019/2020 dalla stessa Lazio Disco, la quale, sulla base delle identiche modalità di presentazione delle domande per i due anni accademici e sulla scorta dell'identica documentazione presentata anche quest'anno (a.a. 2020/2021), ha riconosciuto alla Dott.ssa Seyffarth l'erogazione della borsa di studio. Tale condotta ha ingenerato il convincimento di parte ricorrente ad essere ammessa al beneficio anche per l'anno accademico 2020/21. E pertanto, si richiama il noto principio del legittimo affidamento. Nel caso di specie l'affidamento sorge a seguito di un comportamento dell'Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al ricorrente consistente nel riconoscerle il diritto ad ottenere la borsa di studio nell'anno accademico 2019/2020. Nell'*agere* della P.A., come noto, tale "convincimento" ingenerato nel privato cittadino, viene definito "legittimo affidamento" e, nel caso *de quo*, risulta macroscopicamente violato. Esso costituisce un principio consolidato che impone all'Amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l'appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario. Gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo tutelato consistono nell'elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso per il destinatario, nell'elemento soggettivo della buona fede del destinatario e nel fattore temporale, poiché è necessario il consolidamento della situazione di vantaggio nella sfera del privato e, pertanto, è indispensabile che quest'ultimo abbia mantenuto il bene per un certo lasso di tempo, così da stabilizzare il convincimento circa la spettanza del bene stesso. Come è semplice rilevare, nel caso della dott.ssa Seyffarth, entrambi gli elementi risultano presenti. Vale a dire, a fronte del precedente riconoscimento, l'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al beneficio integrativo la ricorrente anche per l'anno corrente; o quantomeno avrebbe dovuto escluderla l'anno precedente per le medesime motivazioni, circostanza che però non si è realizzata. Oltretutto, la violazione del principio del legittimo affidamento è riscontrabile anche dal mero dato cronologico. Parte ricorrente dal momento della presentazione della domanda, sino alla data ultima di presentazione indicata dal bando di concorso, non riceveva da parte dell'Amministrazione alcuna comunicazione in merito alla carenza della documentazione da essa presentata ovvero della necessità di integrare la stessa. L'*agere* amministrativo è stato dunque tale da ingenerare nei confronti della parte ricorrente la legittima aspettativa dell'accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente e dunque il riconoscimento dell'erogazione del beneficio economico oggetto del bando di concorso. Nel caso di specie, emerge chiaramente l'arbitrarietà e la superficialità con cui la P.A. ha agito, causando una evidente lesione della posizione della ricorrente che, ad oggi, si trova nella condizione di non poter proseguire serenamente, la propria carriera universitaria a causa di

quanto rappresentato. Se l'Amministrazione resistente avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito e del reddito sicuramente, in virtù della posizione della ricorrente, avrebbe assegnato la borsa di studio alla Seyffarth, circostanza che purtroppo non si è realizzata.

**I.B.** Oltre alla violazione del legittimo affidamento, risulta palese la violazione del principio di ragionevolezza, attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa. Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione. Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo della ricorrente, la quale, in conseguenza ad una arbitraria determinazione della P.A. si vede illegittimamente privata del proprio diritto allo studio. In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio per mano ministeriale ed in assenza (*recte*, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

**II. Eccesso di potere per contraddittorietà. Irrazionalità dell'agere amministrativo. Violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 per omessa applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio. Sulla mancata comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione degli artt. 2-6 della L. n. 241/1990.**

L'istituto del soccorso istruttorio consente nell'ambito di procedimenti amministrativi di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione. Nel caso in esame, l'Amministrazione, difformemente da quanto previsto dal bando e, soprattutto da quanto prescritto dall'art. 6 comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha mai comunicato formalmente la necessità di integrare la documentazione. In particolare, solo in data 11.03.2021, e quindi dopo la scadenza dei termini per le eventuali integrazioni e/o rettifiche (26.02.2021), l'Amministrazione ha, per la prima volta, rappresentato a parte ricorrente la mancanza della presunta legalizzazione e/o apostilla, certificazione che convalida, con pieno valore giuridico l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico sul piano internazionale, senza però mai attivarsi preventivamente al fine di permettere alla stessa ricorrente la possibilità di integrare tale asserito deficit. Al riguardo va evidenziato come il mancato ricorso al soccorso istruttorio si ponga in netto contrasto sia con la *lex specialis* (il bando) sia con la costante giurisprudenza in materia. Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, infatti, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Appare pertanto chiaro che, nella sostanza, parte ricorrente possiede tutti i requisiti di cui al bando e che, se l'Amministrazione avesse correttamente attivato la procedura di cui all'art. 6 della legge 241/90, non vi sarebbe stato alcun motivo per negare il diritto ad ottenere quanto legittimamente richiesto. L'omissione perpetrata da parte dell'Amministrazione rende assolutamente illegittimo il provvedimento oggetto di gravame.

**II.B.** Altresì, occorre rilevare che a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione avrebbe dovuto, al fine di garantire autentica effettività al diritto di contraddittorio dell'odierna ricorrente, informare la ricorrente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, così come previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990, accordando alla stessa un congruo termine per produrre osservazioni scritte o elementi documentali che potessero supportare le proprie pretese. Così non è stato in quanto parte ricorrente, senza alcun preavviso di rigetto, in data 11.03.2021, riceveva un'informale comunicazione sul portale Lazio Disco con cui le veniva comunicato il rigetto della domanda presentata. L'Amministrazione ha in tal modo leso irrimediabilmente i principi di buon andamento, di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa di cui agli artt. 97 della Costituzione ed artt. 2-6 della L. n. 241/1990 nonché, l'art. 10 bis della medesima norma. La ricorrente, qualora informata preliminarmente sulla necessità di integrare la propria documentazione, avrebbe potuto certamente produrre i documenti idonei ed utili allo scopo di permettere all'Amministrazione di virare verso un provvedimento finale di segno positivo. Il provvedimento di diniego è dunque insanabilmente inficiato (anche) per il mancato rispetto della procedura introdotta con l'art. 10 bis L. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, par. 20 aprile 2011, n.1555 e T.A.R. Catania, Sez. III, 21 dicembre 2012, n.3037) con ovvie ripercussioni sul diritto di difesa di parte ricorrente.

**III. Violazione degli artt. 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art. 97 Cost., violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione. Illegittima discriminazione e sviamento di potere – Violazione dell'art. 24 Cost.**

In data 21.07.2021, per il tramite degli scriventi, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti al fine di richiedere la documentazione inerente la procedura di assegnazione del beneficio per l'a.a. 2020/2021 con le relative domande di partecipazione presentate dalla ricorrente negli aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 e la conseguente graduatoria degli studenti ammessi al beneficio. In data 09.08.2021 l'istanza di accesso agli atti veniva solo parzialmente evasa in quanto non tutte le richieste formulate venivano completamente esaudite. La circostanza che l'Ufficio non abbia completamente evaso la richiesta di accesso agli atti è idonea ad integrare il diniego tacito del medesimo Ufficio all'accesso, nonché un pregiudizio al diritto di difesa di parte ricorrente costituzionalmente garantito all'art. 24 Cost.. Difatti, il predetto Ufficio ometteva di fornire la documentazione richiesta così da non garantire adeguatamente il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 ss. della Legge 241 del 1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost. In data 09.08.2021 l'istanza di accesso agli atti veniva solo parzialmente evasa in quanto non tutte le richieste formulate venivano completamente esaudite. La circostanza che l'Ufficio non abbia completamente evaso la richiesta di accesso agli atti è idonea ad integrare il diniego tacito del medesimo Ufficio all'accesso, nonché un pregiudizio al diritto di difesa di parte ricorrente costituzionalmente garantito all'art. 24 Cost.. Difatti, il predetto Ufficio ometteva di fornire la documentazione richiesta così da non garantire adeguatamente il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la

partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 ss. della Legge 241 del 1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost. L'aver prodotto una documentazione parziale appare violativa dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost.

#### **SULL'ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è assistito dal prescritto *periculum in mora e fumus boni juris*.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione della borsa di studio da parte dell'ente Lazio Disco. L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avevano inizio le attività didattiche relative al corso di laurea frequentato dalla ricorrente che, ad oggi, si trova senza il sostentamento minimo necessario per potervi partecipare. La ricorrente versa in un evidente stato di bisogno economico e, senza l'erogazione della borsa di studio, sarà costretta a dover rinunciare al percorso di studi intrapreso. Quanto al *fumus boni juris* si ribadisce che, la domanda presentata nell'a.a. 2019/2020 e quella proposta nell'a.a. 2020/2021 sono assolutamente analoghe nei contenuti e, per il primo anno, la concorrente veniva riconosciuta idonea mentre, per il secondo, veniva illegittimamente esclusa. Appare di palese evidenza l'esistenza del diritto concreto in capo all'odierna ricorrente.

#### **SULLA RICHIESTA DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Si chiede di voler annullare, anche *in parte qua*, tutti gli atti impugnati in epigrafe e, previo accoglimento dell'istanza cautelare, ordinare all'Amministrazione la rettifica della posizione di parte ricorrente ammettendola nella graduatoria definitiva quale beneficiaria della borsa di studio e/o del beneficio integrativo.

Roma, 02.03.2022

Avv. Vincenzo Zecchino

Avv. Giulio Leo

Avv. Andrea Mineo